

PROCEDURA TELEMATICA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA DIVISIONE FORMAZIONE DI AFOL METROPOLITANA PER LA DURATA DI N.36 MESI.

CIG BBC12B8F84

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano

Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

afolmet.it



PREMESSA

AFOL Metropolitana è un'azienda speciale consortile, ai sensi dell'art.114 del Decreto Legislativo 267/2000, partecipata dalla Città Metropolitana di Milano e da 89 Comuni, compreso il capoluogo, dell'area metropolitana milanese. E' stata costituita con l'obiettivo di garantire ai cittadini e alle imprese del territorio milanese un unico interlocutore sui temi del lavoro e della formazione; da qui la presenza capillare delle sedi di AFOL Metropolitana (9 Centri per l'Impiego, 10 scuole di formazione professionale e oltre 40 punti afolmet territoriali) nell'area geografica di riferimento.

Per quanto attiene la formazione, AFOL Metropolitana organizza corsi che riguardano l'intero arco della vita delle persone, coprendo tutta la gamma della filiera formativa sviluppata nei seguenti ambiti: benessere (acconciatura ed estetica), mecatronica (impianti elettrici, informatica, termoidraulica, meccanica auto), ristorazione (cucina, sala bar, pasticceria e panificazione), moda (fashion design, modellistica, sartoria), fotografia, grafica e audiovisivi.

Nello specifico, il catalogo formativo di AFOL Metropolitana comprende corsi post terza media per l'assolvimento dell'obbligo scolastico (più noti con l'acronimo leFP), percorsi di formazione post diploma e corsi di formazione continua e permanente abilitanti e di specializzazione finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro e alla riqualificazione delle competenze. Completano l'offerta i corsi di formazione tecnica superiore IFTS e ITS.

AFOL Metropolitana conta un totale di 10 sedi dedicate all'istruzione e formazione professionale costituite dai centri di formazione professionale di Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Melegnano, Milano con il Centro di Formazione Professionale Paullo, Pieve Emanuele, Rozzano, San Donato Milanese e Sesto San Giovanni. Due sono invece le sedi formative dedicate alla formazione post diploma e ai corsi di formazione continua e permanente: AFOL Moda e Bauer ubicati all'interno del polo di via Soderini 24 a Milano.

AFOL Metropolitana è ente accreditato da Regione Lombardia per lo svolgimento di servizi di istruzione e formazione professionale.

Il CCNL applicato al proprio personale è quello del comparto Funzioni Locali.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha come finalità precipua quella di procurare ad AFOL Metropolitana uno strumento contrattuale dinamico, con cui consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno a verificare nel corso della durata del Contratto, nei casi consentiti ad AFOL Metropolitana dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

AFOL Metropolitana ha in essere un contratto d'appalto per il medesimo servizio di cui alla presente gara in scadenza il prossimo 31 agosto 2026 rispetto al quale non sussistono i presupposti normativi per l'applicazione della clausola sociale.

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia per il lavoro (APL) cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii, per soddisfare il fabbisogno di personale da impiegare nella Divisione Formazione di AFOL Metropolitana nei prossimi 3 anni scolastici per complessivi 36 mesi.

Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di procurare uno strumento contrattuale dinamico che consenta, anche nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato del personale già programmate da AFOL Metropolitana, di fronteggiare contingenti carenze di risorse umane in modo da garantire l'adempimento di tutte le attività aziendali, nei limiti e con le modalità indicati dalla legge (in particolare gli artt. 30 e ss D.Lgs. 15/06/2015, n. 81) e dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL del Comparto Funzioni Locali) e integrativa vigenti.

La stima triennale del fabbisogno del personale somministrato in termini di unità e profili professionali è dettagliata **nell'Allegato C** al presente documento.

L'appalto è riservato agli operatori economici in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii., e conseguente iscrizione nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, la loro gestione amministrativa nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Il personale somministrato sarà destinato alle sedi formative e alla sede legale di AFOL Metropolitana (di seguito anche Committente), in ragione delle esigenze rilevate.

Le attuali sedi formative di AFOL Metropolitana sono ubicate nell'area metropolitana di Milano, nello specifico: Milano Città, S.Donato M.se, Melegnano, Rozzano, Pieve Emanuele, Cernusco, Cesate, Cormano, Cinisello Balsamo, Sesto S.Giovanni.

3. STIMA VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO PER LA DURATA DI 36 MESI

Il valore complessivo triennale stimato dell'appalto è stabilito in € 5.472.423,56 al netto di Iva da calcolare solo sul margine d'agenzia.

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

Tale importo è così composto:

- **€ 4.879.761,84**, pari al costo del lavoro (monte retributivo e contributivo) da corrispondere per le risorse umane somministrate che si stima di richiedere in un arco temporale di 36 mesi;
- **€ 292.785,72** corrispondente alla commissione d'agenzia a remunerazione del servizio prestato dall'appaltatore per la prestazione di tutti i servizi connessi all'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione, calcolata applicando la **fee del 6%** al predetto costo del lavoro di € 4.879.761,84,
- **€ 299.876,00**, pari alla sommatoria delle componenti del salario accessorio (buoni pasto elettronici del valore nominale di 7,00 euro, indennità e premio di produttività) **non assoggettate a margine di agenzia**, in quanto aleatore e non preventivabili.

La fee/margine d'agenzia offerta dall'Appaltatore per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinata dallo stesso in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Essa si intende pertanto fissa e invariabile per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto nella clausola di revisione dei prezzi.

Il costo orario del lavoro per area d'inquadramento, su cui applicare la fee d'agenzia, è quello riportato **nell'Allegato B** del presente documento.

I costi orari comprendono, oltre agli importi retributivi previsti dal vigente CCNL Funzioni Locali per ciascun profilo richiesto, gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (tredicesima, ferie e festività soppresse, TFR), gli oneri previdenziali ed assicurativi, compresa INAIL, il contributo ente bilaterale paritetico e il Fondo formazione lavoratori temporanei previsti dal vigente CCNL delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

Il costo orario non ricomprendere le seguenti voci che saranno corrisposte se ed in quanto dovute:

- valore del buono pasto;

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano

afolmet.it

Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964



- festività infrasettimanali, che verranno fatturate alla stazione appaltante al valore dell'ora ordinaria indicata esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori;
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati;
- altre indennità di responsabilità spettanti da CCNL.

I fabbisogni descritti **nell'Allegato C del Capitolato** sono puramente indicativi e l'Appaltatore dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste da AFOL Metropolitana mediante singoli ordinativi di somministrazione, senza poter muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, sempre nel rispetto del valore contrattuale.

Il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni è determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli ordini di somministrazione emessi sulla base dell'effettivo bisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale della Committente, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

Non è riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo o compenso nell'eventualità che il valore complessivo dell'appalto sia inferiore a quello sopra indicato.

4. VALORE GLOBALE STIMATO

Sono ammesse le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs 36/2023 e, in particolare un aumento delle prestazioni sino a concorrenza del 25,40% dell'importo triennale, comprensivo della revisione periodica prezzi e dell'incremento del costo del lavoro conseguente a rinnovi contrattuali del CCNL Comparto Funzioni Locali e del c.d.quinto d'obbligo.

È altresì possibile una diminuzione delle prestazioni previste secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Il **valore globale stimato** dell'appalto, al netto di Iva, è così composto:

Importo complessivo triennale a base di gara	€ 5.472.423,56
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, art.120 del Codice	€ 1.094.484,71
Importo per revisione prezzi, art.120 c.1 lettera a del Codice	€ 295.510,87
Valore globale stimato	€ 6.862.419,14

Gli importi sopra riportati hanno carattere presuntivo e non costituiscono indicazione di corrispettivo contrattuale, avendo il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara. Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate e dal margine di ricavo offerto. La Committente non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. Ne consegue che il valore effettivo del contratto sarà determinato ex post, in ragione delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

5. REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023, la revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione al costo del servizio in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del contratto e si applica nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La revisione sarà operata solo sul Margine d'Agenzia.

La revisione prezzi verrà regolamentata nel Disciplinare di Gara.

La parte riferita al costo del lavoro sarà adeguata automaticamente e unicamente in conseguenza di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, a seguito degli adeguamenti retributivi e/o previdenziali disposti dai CCNL di riferimento.

6. DURATA

Fermo restando l'eventuale esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito.

La fornitura del servizio potrà avvenire nelle more della sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D.lgs 36/2023 per ragioni di urgenza o per altre motivate ragioni da specificare nel verbale di avvio anticipato dell'appalto. In tal caso la durata dell'Contratto decorrerà dalla data della prima di richiesta di somministrazione.

7. PROFILI PROFESSIONALI e FABBISOGNO STIMATO DEI SOMMINISTRATI

La tipologia di profili professionali e il relativo fabbisogno stimato nei 36 mesi di durata dell'appalto sono riportati **nell'Allegato C** del presente Capitolato.

I lavoratori somministrati sono adibiti alle mansioni previste negli inquadramenti contrattuali del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni locali e specificate negli ordini di somministrazione .

In linea con quanto previsto dall'art. 35 co. 1 D.lgs. 81/2015, i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e giuridiche complessivamente non inferiori a quelle del personale dipendente di pari livello dell'utilizzatore.

Durante l'esecuzione dell'appalto, in relazione alle effettive esigenze di AFOL Metropolitana, potranno tuttavia essere concordate figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle riportate nell'Allegato C.

Nell'eventualità, sarà cura di AFOL Metropolitana fornire all'Appaltatore, oltre alle caratteristiche del profilo, anche la scheda aggiornata dei costi di dette figure, fermo restando il margine di agenzia offerto dall'appaltatore.

L'attività del lavoratore somministrato presso AFOL Metropolitana è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego, in quanto applicabile.

Per il personale docente impiegato nei corsi di formazione di AFOL Metropolitana accreditati da Regione Lombardia sono tassativamente richiesti i requisiti riportati **nell'Allegato A** del presente Capitolato.

I lavoratori dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare. Il personale con titoli di studio esteri deve avere titoli di studio riconosciuti come equipollenti/equivalenti sulla base delle disposizioni legislative vigenti, fatte salve eventuali normative per possesso di titoli di studio stranieri in deroga, per il solo periodo di validità della deroga stessa.

Il personale extracomunitario deve essere in regola con le vigenti norme in materia di permesso di soggiorno.

8. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le singole prestazioni di lavoro richieste dalla Committente saranno disciplinate con separati contratti di somministrazione sottoscritti con l'Appaltatore secondo quanto stabilito dall'art. 33 dlgs. 81/2015 e contenenti clausole non difformi da quelle previste dal presente capitolato.

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano

afolmet.it

Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964



L'Appaltatore dovrà far pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta o entro il minor termine offerto in gara un numero minimo di due curriculum vitae di personale immediatamente disponibile alla presa di servizio per il profilo professionale richiesto.

Sulla base dei curricula inviati, la Committente può richiedere all'Appaltatore l'organizzazione di colloqui conoscitivi. A conclusione dell'esame dei curricula e dello svolgimento dei colloqui, la Committente ne comunica all'Appaltatore gli esiti.

I prestatori di lavoro in somministrazione svolgono l'attività in base alle istruzioni impartite dalla Committente e rispettano le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori in organico di AFOL Metropolitana.

I prestatori di lavoro in somministrazione devono essere già istruiti e formati, a cura dell'Appaltatore, in riferimento alla categoria di inquadramento e alla specifica mansione assegnata.

La Committente corrisponderà all'Appaltatore il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto, in caso di assenza retribuita del lavoratore somministrato quale, in via esemplificativa e non esaustiva, malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedi e altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all'appaltatore, che deve in ogni caso retribuire il prestatore di lavoro a norma di legge e in base alla contrattazione collettiva vigente.

AFOL Metropolitana ha l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui **rischi specifici** dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'Appaltatore solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, **parte generale**.

AFOL Metropolitana potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori somministrati che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori somministrati a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiederne la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori sarà esercitata esclusivamente dall'Appaltatore, ai sensi della normativa vigente e in applicazione del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali. La Committente provvederà a comunicare per iscritto all'Appaltatore le circostanze disciplinarmente rilevanti; quest'ultimo provvederà autonomamente a contestarle al lavoratore, ad irrogare l'eventuale sanzione e ad informare tempestivamente la Committente dell'esito della procedura.

9. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'Appaltatore garantisce la prestazione di servizi quali la ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa e giuridica del personale somministrato. In particolare garantisce:

- la fornitura di personale in possesso dei requisiti normativi che abilitano allo svolgimento delle mansioni richieste per il profilo di inquadramento del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali e, per il personale
- docente, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto Regione Lombardia DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO n.15516 del 28.10.2022 per l'accreditamento dei servizi formativi (specificati nell'**Allegato A** del presente Capitolato).
-

- la fornitura di personale in possesso di un adeguato curriculum professionale e formativo in linea con quanto richiesto per lo svolgimento delle mansioni per il profilo indicato nella presente procedura di gara o meglio specificato nelle singole richieste di attivazione del servizio;
- la fornitura di personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- la fornitura di personale senza carichi penali pendenti o condanne ostantive all'assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori saranno assegnati;

L'Appaltatore deve inoltre garantire

- ✓ la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- ✓ la sostituzione del lavoratore somministrato in caso di malattia, infortunio e/o assenza a qualsiasi titolo occorsa, entro il 5°giorno, salvo diverse indicazioni riportate nell'offerta tecnica. Qualora il lavoratore somministrato durante il periodo contrattuale sia incorso in infrazioni disciplinari passibili di sanzione superiore al semplice richiamo verbale, la Stazione Appaltante contesterà l'infrazione direttamente all'Agenzia affidataria che provvederà alla sua immediata sostituzione.
- ✓ Il trattamento retributivo delle risorse umane somministrate corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL comparto Funzioni Locali per l'accesso all'area professionale di riferimento e dai contratti decentrati integrativi aziendali. Il trattamento previdenziale e assistenziale dovuto dall'appaltatore ai lavoratori somministrati è quello previsto per i dipendenti delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.
- ✓ L'Appaltatore corrisponde ai prestatori di lavoro somministrati la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione; versa, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Fornisce, su richiesta della committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, nel rispetto della normativa sulla privacy e oscurati dei dati sensibili, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e delle contribuzioni versate.
- ✓ L'Appaltatore è infine tenuto a fornire ogni altro documento a tutela di AFOL Metropolitana in ordine alla responsabilità solidale contemplata dall'art.35, comma 2 del D. Lgs.81/2015.
- ✓ Sono a carico dell'Appaltatore gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

10. SUBAPPALTO

Nell'offerta l'Appaltatore deve dichiarare le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di AFOL Metropolitana dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano

afolmet.it

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

AFOL Metropolitana può richiedere all'Appaltatore ogni documentazione comprovante il rispetto delle norme e adempimenti nei confronti del subappaltatore.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

11. RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

L'aggiudicatario è tenuto a produrre i documenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto.

La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta entro il termine comunicato costituisce causa di decadenza dall'aggiudicazione con il conseguente incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

La committente, in conseguenza della decadenza dall'aggiudicazione, procederà con lo scorrimento della graduatoria di gara.

12. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, all'Aggiudicatario verrà richiesto di far pervenire ad AFOL Metropolitana una **garanzia definitiva** a garanzia di tutti gli impegni contrattuali da prestarsi secondo le misure e le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 D.lgs 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determinerà la decadenza dall'aggiudicazione.

La garanzia definitiva garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle somme che AFOL Metropolitana dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Agenzia aggiudicataria e a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno per AFOL Metropolitana.

L'Agenzia aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto, nel termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del Contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata automaticamente con il provvedimento di aggiudicazione e perde in ogni caso efficacia decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta dell'Aggiudicatario, sotto forma di cauzione o fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o altri strumenti/canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario INTESA SPA avente codice I BAN IT 16 C 03069 01602 100000300002 intestato ad AFOL Metropolitana con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia provvisoria nella gara _____, CIG _____.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

La fideiussione bancaria o assicurativa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 (che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998, e ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa). Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet indicati nel Disciplinare.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

I. essere in favore di AFOL Metropolitana;

II. eventuale: essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito RTI o Consorzio ordinario o GEIE o a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, o, in caso di Consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice al solo Consorzio;

III. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193 del 16.09.2022;

IV. prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ.;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 cod.civ.;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di AFOL Metropolitana;

V. essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

VI. essere verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet idoneo, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità, nel rispetto di quanto disposto dalla delibera Anac 606 del 19.12.2023;

VII. avere efficacia per tutta la durata del Contratto (periodo di garanzia) e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'Impresa di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La garanzia verrà svincolata dopo che il Contratto avrà avuto piena esecuzione, ovvero quando consti che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con AFOL Metropolitana o che, in tutto o in parte, la garanzia stessa non debba essere incamerata a titolo di penale.

13. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Fermo il disposto di cui all'art. 35, comma 7 del D.lgs. 81/2015, l'Appaltatore dovrà contrarre idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O a copertura della responsabilità civile contro ogni possibile danno a persone o cose causati dall'appaltatore ovvero garantire, producendone copia, il possesso di un'adeguata copertura assicurativa - con un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 - con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto e da mantenere in vigore per tutta la durata del contratto incluse opzioni e proroghe, che copra i rischi inerenti lo svolgimento del servizio appaltato contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, questi ultimi non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Copia della polizza e delle eventuali, successive variazioni o appendici, nonché delle relative quietanze di

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano

afolmet.it

Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964



pagamento dei premi devono essere trasmessa alla committente prima dell'inizio del contratto.

L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

14. CORRISPETTIVO – FATTURAZIONE – PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante al Fornitore si riferisce a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore per tutta la durata del contratto dovrà mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara, indipendentemente dal numero di missioni attivate.

Il corrispettivo è determinato moltiplicando il numero delle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate da ciascun somministrato per il costo orario **di cui all'Allegato C**, includente sia il costo del lavoro della categoria contrattuale d'inquadramento applicata che il margine d'agenzia offerto in sede di gara.

Il costo orario non ricomprende le seguenti voci che saranno corrisposte se ed in quanto dovute e senza costi aggiuntivi di intermediazione:

- valore del buono pasto;
- festività infrasettimanali, che verranno fatturate alla stazione appaltante al valore dell'ora ordinaria indicata esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori;
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati;
- altre indennità di responsabilità spettanti dal CCNL applicato (Comparto Funzioni Locali).

Resta a carico esclusivo dell'Agenzia di somministrazione **ogni assenza retribuita, a qualsiasi titolo effettuata**, da parte dei lavoratori somministrati.

I pagamenti sono disposti dalla Committente, su presentazione di fatture mensili, corredate dal dettaglio in formato excel dell'importo fatturato, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni è sospeso se la committente, entro il 15esimo giorno dal ricevimento della fattura, formalizzi motivate contestazioni all'appaltatore riguardanti l'esecuzione della prestazione, l'importo fatturato o la regolarità fiscale del documento. I termini di pagamento resteranno sospesi sino al momento dell'avvenuta risoluzione della causa di sospensione. In nessun caso l'Agenzia appaltatrice può sospendere il servizio.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

La fattura deve essere intestata a: AFOL Metropolitana – via Soderini 24 – 20146 Milano (P.IVA 08928300964) e deve riportare il codice CIG. Ai fini della fatturazione elettronica, da inviare nel formato PA, il codice univoco ufficio è il seguente: JI51JN.

Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.

Ai fini del pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, AFOL Metropolitana verificherà l'insussistenza a carico del Fornitore di situazioni di inadempienza fiscale ex art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/11/1973, n. 602 e s.m.i. ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") e contributiva (mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva). Il rispetto dei termini di pagamento potrà essere assicurato qualora le verifiche diano esito regolare. Diversamente, AFOL Metropolitana tratterà dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza fiscale e/o contributiva per disporre il pagamento a favore degli Enti creditori. In tal caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso la Committente.

Sulle somme fatturate potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti ad AFOL Metropolitana a titolo di penale.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

In forza di quanto stabilito dall'articolo 125 e all'allegato II.14, art. 33, è esclusa l'anticipazione del prezzo in quanto trattasi di contratto il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo ad AFOL Metropolitana tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare l'Agenzia appaltatrice si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/20210 e s.m.i. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati ad AFOL Metropolitana, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato da AFOL Metropolitana, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.

AFOL Metropolitana, nel caso in cui verifichi, in contraddittorio con l'Appaltatore, l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione tramite PEC.

L'Agenzia appaltatrice si obbliga altresì ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione ad AFOL Metropolitana; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'Agenzia appaltatrice. Al fine di mettere AFOL Metropolitana in condizione di assolvere l'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l'Agenzia appaltatrice deve comunicare alla stessa tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto.

16. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTO

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio richiesto, ha l'obbligo di uniformarsi al capitolato e a tutte le disposizioni di legge vigenti previste in materia e a quelle che entreranno in vigore durante il rapporto

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano

afolmet.it

Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964



contrattuale.

Fatti salvi i casi di forza maggiore – intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Committente – qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, AFOL Metropolitana potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato previo contraddittorio scritto tra le parti.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione della Committente farà pervenire per iscritto all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata le osservazioni e le eventuali contestazioni di inadempimento (anche parziale), nonché i rilievi mossi

a seguito dei controlli effettuati o di segnalazioni pervenute, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni *entro 10 giorni dal ricevimento* della nota di contestazione; il medesimo non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.

Qualora le controdeduzioni non vengano presentate entro il termine di cui sopra o non vengano accettate dalla Committente, verranno applicate le penali di seguito descritte.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi previsti nel capitolato e nell'offerta tecnica è applicabile una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penalità non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora le penali dovessero eccedere tale percentuale, AFOL Metropolitana potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

In particolare danno luogo a penali:

- ✓ il ritardo rispetto ai termini fissati per l'invio dell'elenco dei candidati e della messa a disposizione del lavoratore somministrato;
- ✓ il ritardo di presa in servizio del lavoratore rispetto al giorno concordato con l'Appaltatore;
- ✓ il ritardo nella sostituzione del personale di cui è interrotta la prestazione;
- ✓ ogni giorno lavorativo di ritardo per l'adeguamento, da parte dell'Appaltatore, alla risoluzione degli eventi che hanno dato luogo da parte di AFOL Metropolitana a contestazioni per inosservanza delle disposizioni contrattuali o per un non puntuale adempimento del servizio;
- ✓ ritardo nella mancata effettuazione della formazione del personale somministrato, secondo le tempistiche proposte nell'offerta tecnica.

Qualora l'Appaltatore non riesca a soddisfare le richieste di somministrazione dei lavoratori formulate da AFOL Metropolitana, entro 30 giorni dalla richiesta, ferma restando l'applicazione delle penali soprariportate, AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di ricorrere anche ad altri prestatori di lavoro somministrato, in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari; eventuali maggiori costi sostenuti rispetto a quelli che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, verranno addebitati all'Appaltatore della presente procedura di gara.

L'Agenzia appaltatrice è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dalla stessa nell'esecuzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'applicazione delle penali non pregiudica la richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.

La Committente compensa le penali di cui ai commi precedenti con le somme dovute all'Appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale, al netto dell'importo costituente il rimborso del costo del lavoro, salvo il diritto dell'escussione della garanzia prestata. L'applicazione di penali non esclude il risarcimento del maggior danno e

la risoluzione del contratto.

17.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

AFOL Metropolitana risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
- b) abbandono del servizio senza giustificato motivo o sospensione non autorizzata del servizio;
- c) mancata copertura assicurativa della polizza prevista all'art.13 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
- d) perdita del requisito di iscrizione all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D.lgs 276/2003 e al successivo D.lgs 81/2015 relativo alle Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti di AFOL Metropolitana che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AFOL Metropolitana stessa nei propri confronti;
- g) cessione del contratto o subappalto in violazione delle disposizioni normative.

AFOL Metropolitana si riserva inoltre di procedere alla risoluzione diretta del contratto, ai sensi dell'Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora l'Agenzia aggiudicataria:

- ✓ si renda colpevole di negligenza e/o frode e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto.
- ✓ rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da AFOL Metropolitana;
- ✓ in caso di violazione degli obblighi contrattuali, dopo diffida formale da parte di AFOL Metropolitana;
- ✓ in caso di accertate irregolarità contributive, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- ✓ violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
- ✓ mancata osservanza del Codice Etico, del Modello 231 e del Piano triennale della prevenzione della corruzione adottati dalla Committente.

Nel caso di risoluzione, AFOL Metropolitana si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Agenzia appaltatrice il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, AFOL Metropolitana incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'Agenzia appaltatrice dovesse abbandonare il servizio in tronco, o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, AFOL Metropolitana, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà all'Agenzia inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra Agenzia, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto viene riconosciuto il diritto dei lavoratori somministrati a portare a

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano

afolmet.it

Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964



termine i contratti individuali sottoscritti fino alla loro naturale scadenza, con onere a carico di AFOL Metropolitana di rimborsare all'Agenda il trattamento economico dei medesimi lavoratori per le prestazioni effettivamente rese.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all'Agenda appaltatrice sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo ad AFOL Metropolitana il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'Agenda aggiudicataria.

Al contratto si applica, in ogni caso, l'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietato all'Appaltatore di cedere il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) del D.lgs 36/2023.

I crediti dell'Appaltatore nei confronti della Committente possono essere ceduti previa notifica a quest'ultima nelle forme e termini previsti dalla legge.

19. RECESSO DAL CONTRATTO

AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno due mesi e formale richiesta in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico quali, per esempio:

- mutamenti di carattere organizzativo (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali);
- motivate esigenze di interesse pubblico;
- sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative che non consentano la prosecuzione del servizio.

In tal caso sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

Nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro, in tutti i casi di recesso/conclusione anticipata del contratto viene riconosciuto il diritto dei lavoratori somministrati, qualora rimangano impiegati sulla missione oggetto della presente procedura, a portare a termine i contratti individuali sottoscritti fino alla loro naturale scadenza, con onere a carico di AFOL Metropolitana di rimborsare all'Agenda per il Lavoro il trattamento economico dei medesimi lavoratori per le prestazioni effettivamente rese.

Per quanto non specificato si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.lgs 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Committente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

20. DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla Legge 20 maggio del 1970 n. 300 (*Statuto dei Lavoratori*) e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.

21. OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza di quanto disposto dall'art. 4 del Codice di Condotta delle Agenzie per il Lavoro (APL), adottato con provvedimento del 11 gennaio 2024 dal GPDP, viene riconosciuto all'Agenda aggiudicataria il ruolo di autonomo titolare del trattamento dati.

Si instaura tra l'Agenda appaltatrice e AFOL Metropolitana, in qualità di soggetto utilizzatore, una relazione

Titolare-Titolare, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti realizzati. Infatti, i dati del lavoratore somministrato sono, da un lato, trattati autonomamente dall'Agente per il lavoro quale datore di lavoro e, dall'altro, dall'utilizzatore presso il quale il lavoratore somministrato svolge la propria missione, utilizzando strumenti, sistemi e applicativi dell'utilizzatore medesimo. L'Agente appaltatrice si impegna a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2016/679 e s.m.i e al Codice di Condotta per il Settore delle APL. Ciascun titolare si impegna ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e i flussi informativi previsti dalla normativa vigente.

Ogni titolare fornirà ai lavoratori somministrati specifica informativa sul trattamento dei loro dati.

AFOL Metropolitana fornisce, inoltre, all'Agente appaltatrice specifica informativa rispetto al trattamento dei dati del fornitore.

AFOL Metropolitana, in qualità di utilizzatore e titolare dei dati trattati presso i propri servizi procederà a nominare e a istruire il personale somministrato che tratterà dati personali.

22. FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del contratto tra le parti contraenti, competente esclusivo e inderogabile sarà il Foro di Milano.

23. DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato, nel disciplinare e nei relativi allegati.

Per tutto quanto non previsto nei documenti sopraccitati, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

24. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO

La seguente documentazione allegata al presente capitolato ne fa parte integrante:

- Allegato A: Profili Professionali
- Allegato B: Costi orari
- Allegato C: Fabbisogno personale

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano

afolmet.it

Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

